



TARI

TASSA SUI RIFIUTI

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI PER L'ANNO 2019

1 - Che cos'è	p. 2
2 - Chi deve pagare	p. 2
3 - Esclusioni dal tributo	p. 2
4 - Come si calcola	p. 2-3-4
5 - Come e dove si paga	p. 4
6 - Riduzioni ed agevolazioni	p. 4-5
7 - Dichiarazione	p. 5
8 - Per informazioni	p. 5

T A R I - TASSA RIFIUTI -

1-- Che cos'è

La **TARI -Tassa sui rifiuti-** è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. E' una delle componenti della IUC, Imposta Unica Comunale, istituita dalla Legge n. 147 del 27/12/2013. La disciplina regolamentare della TARI è contenuta nel Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) modificata con deliberazione Consiglio Comunale n° 11 del 27.02.2018.

Le aliquote I.U.C per l'anno 2019 sono state approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 12 dell' 11/03/2019.

2-- Chi la deve pagare

La TARI deve essere pagata da chiunque nel territorio comunale posseda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

3-- Esclusioni dal tributo

Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative;
- c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

Non sono altresì soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità.

Il tributo da corrispondere è commisurato ad anno solare e computato in base al periodo effettivo di occupazione o detenzione dei suddetti locali o aree scoperte espresso in giorni.

4-- Come si calcola

Già dall' anno di imposta 2018 il Nostro Comune ha cambiato il sistema di tariffazione rifiuti, passando all' applicazione della tassa cosiddetta "puntuale".

La tassa puntuale è un sistema di calcolo della tassa rifiuti legata alla reale produzione di rifiuti e non si basa più esclusivamente sul metodo presuntivo e sul criterio dei metri quadrati dell' immobile, ma anche su quanti rifiuti sono prodotti e differenziati.

L' utente paga dunque per quanto rifiuto indifferenziato produce: quindi meno rifiuti indifferenziati produce, meno spende. Il metodo di rilevamento della quantità di rifiuti prodotti attraverso cui si calcola la tassa è reso possibile dalla misurazione dei conferimenti dei rifiuti indifferenziati che sono contati attraverso un sistema di lettura elettronico in quanto su tutti i sacchi della raccolta indifferenziata è applicato un dispositivo elettronico (tag) di identificazione che associa in maniera univoca il sacco all' utenza che lo ha conferito.

E' quindi misurato il numero di conferimenti annui di ciascun cittadino.

La Tassa puntuale Tari si divide in 3 principali componenti:

1. **Quota fissa (QF)** :Si paga sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare e sulla superficie in mq dell' immobile.
2. **Quota variabile MINIMA (QV 1)** : Conferimenti minimi preassegnati – Per ogni utenza sono addebitati un numero di conferimenti minimi fissi annui di sacchi indifferenziati, anche se non conferiti, basati sul numero degli occupanti dell' abitazione per le utenze domestiche e sui metri quadrati occupati in base alla tipologia di attività per aziende ed attività commerciali.
3. **Quota Variabile (QV2)**: Sono conteggiati i conferimenti di rifiuto indifferenziato realmente effettuati in aggiunta a quelli minimi preassegnati.

Per ogni conferimento oltre i minimi preassegnati viene quindi addebitato un costo all' utenza pari ad € / litro 0,1094, rapportato alla volumetria del sacco (30, 70 o 120 lt) per un addebito che varia da € 3,282 (sacco da 30 lit), ad € 7,658 (sacco da 70 lit) fino ad € 13128 (sacco da 120 lit.)

°N.B° Si specifica che i sacchi da 30 lit. sono dedicati alla raccolta delle lettiere dei gatti e sono disponibili dall' anno in corso **(su richiesta dell' utente)** presso l' Ufficio Tributi.

La quota fissa è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, mentre la quota variabile è rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

Con l' introduzione della tassa puntuale la parte variabile è determinata in ragione della quantificazione volumetrica (litri) del rifiuto indifferenziato (residuo secco) conferito ed è previsto un numero minimo di svuotamenti annui fatturati quantificati in base al numero di componenti il nucleo familiare.

Si pagherà perciò, per la parte variabile della tassa, un importo per ogni sacco con Tag identificativo conferito al servizio oltre i minimi corso del 2019.

LISTINO 2019					
TARIFE DOMESTICHE – QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE MINIMA					
Descrizione categoria (n° componenti nucleo familiare)	QUOTA FISSA (€*MQ/ANNO)	CONFERIMENTI MINIMI (N° SACCHI GRIGI PREASSEGNA TI)	LIT. MINIMI PREASSEGNA TI	€/LIT.	QUOTA VARIABILE MINIMA (€/ANNO)
1 COMPONENTE	0,6690 €	3,00 DA 70 LIT.	210,00	€ 0,1094	€ 22,974
2 COMPONENTI	0,8091 €	3,00 DA 70 LIT.	210,00	€ 0,1094	€ 22,974
3 COMPONENTI	0,8761 €	4,00 DA 120 LIT.	480,00	€ 0,1094	€ 52,512
4 COMPONENTI	0,9362 €	4,00 DA 120 LIT.	480,00	€ 0,1094	€ 52,512
5 COMPONENTI	1,0014 €	4,00 DA 120 LIT.	480,00	€ 0,1094	€ 52,512
6 O PIU' COMPONENTI	1,0417 €	4,00 DA 120 LIT.	480,00	€ 0,1094	€ 52,512
UTENZE "NON RESIDENTI" SECONDE CASE,CASE A DISPOSIZIONE O DI VILLEGGIATURA	0,8617 €	3,00 DA 70 LIT.	210,00	€ 0,1094	€ 22,974

Per il calcolo della TARI, occorre tener conto che il tributo prevede la **distinzione tra utenze domestiche** (locali ad uso abitativo) **e le utenze non domestiche** (attività produttive, commerciali, di servizi, enti e associazioni).



Per le **UTENZE DOMESTICHE**, la tariffa varia in ragione della superficie dell'immobile ed è graduata a seconda del numero degli occupanti. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune.



Per le **UTENZE NON DOMESTICHE**, la tariffa varia in ragione della superficie dei locali/area e si distingue a seconda della tipologia di attività economica svolta.

All'importo del Tributo comunale, occorre infine aggiungere il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19, del D.lgs. n. 504/1992 pari al **4%** del tributo comunale.

5 -- Come e dove si paga

Per l'anno 2019 il versamento della TARI (per le utenze domestiche) deve essere effettuato entro le seguenti scadenze:

• 1° rata in ACCONTO	con scadenza	31 Maggio	2019
• 2° rata a SALDO	con scadenza	30 Novembre	2019
• 3° rata a CONGUAGLIO Fatturazione Quota Variabile 2 (conguaglio consumi annui)	con scadenza	31 Marzo	2020

oppure

in unica soluzione entro il 31 Maggio 2019 utilizzando il modello di pagamento F24 in soluzione unica precompilato ed allegato all'avviso di pagamento inviato al domicilio.

Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

Per le **UTENZE NON DOMESTICHE** sono previste invece 4 rate aventi le seguenti scadenze:

- 1° rata entro il 31 Maggio 2019;
- 2° rata entro il 31 Luglio 2019;
- 3° rata entro il 31 Ottobre 2019;
- 4° rata entro il 31 Dicembre 2019;
- Eventuale rata a conguaglio su i consumi sarà da saldare entro il 31 Marzo 2020;

Il versamento della TARI va eseguito **esclusivamente** mediante il/i modello/i di pagamento **F24** precompilato/i, pagabili presso Banche, Poste, Tabaccai abilitati o attraverso i servizi di home banking.

Si ricorda che è possibile effettuare il versamento della TARI tramite modello di versamento F24 occorre utilizzare il seguente codice tributo: **3944** "TARI – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013".

6 -- Riduzioni e agevolazioni

1 RIDUZIONI:

· Riduzioni per le utenze domestiche

Ai sensi dell'art.1 comma 659 delle legge 27 dicembre 2013 n.147 alle utenze domestiche di seguito elencate, si applica una tariffa ridotta nella quota fissa e variabile.

- a) Per i locali delle utenze domestiche non residenti, tenuti a disposizione per uso stagionale che vengano occupati o detenuti in modo non continuativo, ma non superiore in ogni caso a 183 giorni dell'anno solare, si applica una riduzione della quota fissa del tributo pari al 30%
- b) Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, si applica un riduzione della quota fissa del tributo pari al 40%.

· Riduzione per rifiuti speciali assimilati recuperati in modo autonomo.

1) Le utenze non domestiche che avviano al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità degli stessi, determinata secondo le modalità dei commi seguenti.

2) La quota variabile per le utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo, in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

3) La riduzione deve essere richiesta ogni anno entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, compilando l'apposito modulo predisposto dal Servizio Tributi corredato della documentazione ivi indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione da applicarsi alla prima scadenza di pagamento utile.

7 AGEVOLAZIONI:

- A favore delle utenze domestiche che dichiarino di provvedere al compostaggio domestico, mediante comunicazione annuale redatta su modello predisposto dal Comune da presentare a pena di decadenza entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del compostaggio, è concessa una riduzione della quota fissa del tributo pari al 20%
- A favore delle utenze domestiche che dichiarino di provvedere al servizio di raccolta differenziata degli olii esausti e grassi vegetali, mediante comunicazione annuale redatta su modello predisposto dal Comune da presentare a pena di decadenza entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del compostaggio, è concessa una riduzione della quota fissa del tributo pari al 10%.

In caso di accertamento del mancato utilizzo della compostiera o kit olio esausto il comune revoca la riduzione tributaria concessa e procede al recupero dell'agevolazione non spettante.

7 --

Dichiarazioni

La dichiarazione deve essere presentata entro 30 giorni da:

- inizio possesso o detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
- variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente all'Ufficio Protocollo o è spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini di decadenza previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

8 --

Per informazioni

Per informazioni e comunicazioni:

- Servizio Tributi
orari di apertura:
lunedì e venerdì 10,00 - 12,30
mercoledì 16,00 - 17,30
- Sito internet del Comune <http://www.comune.taino.va.it>
- Mail all'indirizzo tributi@comune.taino.va.it
- Pec all'indirizzo comune.taino@pec.it
- Tel. 0331 956405 – (Int. 2)
- Fax 0331 957550

Eventuali nuove norme potrebbero modificare le informazioni contenute nella presente Guida.

